



# CITTÀ DI POGGIARDO

Provincia di Lecce

Via Aldo Moro, 1 - 73037 Poggiardo

Tel. 0836.909811 - Fax 0836.909863 - www.poggiardo.com  
Codice Fiscale 83001790753 - P. IVA 01406030757

ORDINANZA N° 16/2019

OGGETTO: Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e bruciature delle stoppie valida per l'anno 2019, ai sensi della Legge n. 353/2000, della L.R. n. 7/2014 e della L.R. 12/12/2016, n° 38.

## IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 16/04/2019 n. 232 "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per il rischio incendi boschivi nell'anno 2019, ai sensi della Legge n. 353/2000 e ai sensi della L.R. 7/2014" relativo al periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 10/05/2018;

CONSIDERATO che il Comune esercita funzioni di previsione e prevenzione del rischio di incendio attivando strumenti per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi o di ogni altra natura, attraverso l'organizzazione di un sistema di vigilanza del territorio, nonché su un sistema concreto ed efficace di opere di manutenzione dei soprassuoli a rischio incendi con periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone alberate, boscate e cespugliate;

RILEVATO che, a causa dello stato di abbandono in cui versano alcuni suoli urbani, fondi rustici o aree di qualsiasi natura e loro pertinenza, è incombente il pericolo, durante la stagione estiva di probabili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti di ogni genere, e che gli stessi allorquando privi di adeguate manutenzioni antincendio o idonea recinzione, possono essere ricettacolo di rifiuti di ogni genere che potrebbero alimentare gli incendi, causando grave pregiudizio alla pubblica incolumità, alla viabilità ed alla conduzione degli stessi;

DATO ATTO che le cause del degrado sono in gran parte imputabili all'abbandono dei predetti suoli edificatori, terreni ed aree di qualsiasi natura per incuria nella conduzione degli stessi;

RAVVISATO, la necessità di emanare provvedimenti mirati a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare nel contempo la pubblica e privata incolumità, l'ambiente ed il territorio;

VISTO l'art. 59 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18 Giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il R.D. n. 3267 del 30/12/1923; Vista la Legge n. 225 del 24/02/1992; Visto il D. Lgs. N.112 del 31/03/1998; Vista la Legge 21/11/2000 n. 353; Vista la L. n. 100 del 12/07/2012; Vista la L. R. n. 18 del 30/11/2000; VISTO il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i.. Vista la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell'Agenzia Regionale per le attività Irriguo e Forestali; Vista la L.R. n. 7 del 10/03/2014. Viste le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto in attuazione del R.D. n. 3267/1923; Visto l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18/06/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazione ed integrazioni; Vista la L.R. n. 15 del 12/05/1997 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 14 comma 1° L. R. 10 del 30/04/2009); Vista la L. n. 116 dell'11/05/2014 " Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale";

VISTO il D.Lgs n. 152 del 2006 e s.m.i. Visto il R.R. n. 28 del 22/12/2008 " Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008 in recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007". Viste le Direttive comunitarie 92/43/CEE e /9/409/CEE e s.m.i. nonché le misure di conservazione dei pascoli naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione delle fasce protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al R.R. n. 28/2008; VISTA la deliberazione n. 585 del 10/04/2018 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018 - 2020;

VISTO il Regolamento CE n. 73/2009 delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del pagamento diretti e dei Programmi di sviluppo Rurale;

RITENUTO di confermare anche per l'anno in corso la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 15 settembre, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingente, di anticipare al 1° giugno lo stato di allertamento delle strutture operative, ovvero di posticipare al 30 settembre.

VISTO che nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, presso il Servizio Protezione Civile della Regione Puglia viene attivata con modalità H24 la Sala Operativa Unificata Permanente di cui alla L. 353/2000, secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l'impiego delle forze in campo disponibili.

VISTO il T.U.E.L. 18.08.2000, n° 267;

## ORDINA

1) Che dal 15 giugno al 15 Settembre dell'anno 2019 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate e arborate e a pascolo sul territorio comunale, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali

strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

2) Ad integrazione delle norme contenute nel R.D. n° 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n° 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendi, in tutte le aree della Regione e nelle aree del territorio del Comune di Poggiardo a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi d'ogni genere,
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, ( fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o bracce;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o altri articoli pirotecnici, o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

3) Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio comunale devono rispettare le disposizioni dettate dalla legge regionale n° 38 del 12/12/2016.

4) I proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità ( fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi /fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc. ), devono comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quella periferica, il riferimento e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza ( con reperibilità H 24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne . Il Comune trasmetterà tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Puglia, onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente.

5) Possono essere autorizzate le attività pirotecniche nelle aree non vietate al punto 2) della presente Ordinanza, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda di mezzi e squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi. L'Azienda dovrà certificare con specifica documentazione, l'utilizzo di materiale pirotecnico con caratteristiche tali da non provocare ricaduta di componenti incombusti( Circolare Min. Interno 11/01/2001 n. 559/C.25055.XV). Il Comandante della Polizia Locale, inoltre, dovrà verificare sul posto, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal Pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Comandante della Polizia Locale dovrà sospendere o annullare l'attività pirotecnica.

6) I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura deve essere comunque realizzata entro il 15 Luglio.

7) Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, è fatto divieto di bruciare delle stoppie, della paglia e della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggiere nonché residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità della presente Ordinanza anche a carattere stagionale, nonché nelle aree confinanti con reti di viabilità stradale e ferroviaria. Per tutte le altre aree si fa riferimento ai vincoli previsti dalla normativa vigente. Ove ritenuto, ed in relazione a particolari condizioni locali e climatiche, il Sindaco potrà posticipare l'inizio del periodo di bruciatura delle stoppie nel territorio di propria competenza.

8) I proprietari gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio regionale, hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Hanno inoltre l'obbligo di

realizzare, entro e non oltre il 31 maggio, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

9) I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, degli uliveti e dei vigneti devono provvedere all'eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali che possono causare di innescare e/o propagazione di incendi entro il 31 maggio. Gli Organi di Polizia Giudiziaria e gli Enti competenti in materia di ambiente devono segnalare situazioni di non conformità previste dagli standard per il mantenimento delle buone condizioni vegetative come previsto dal D.G.R. n. 1928 del 02/10/2012 con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i. "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale" all'Organismo Pagatore AGEA, al Servizio Agricoltura – Autorità di gestione del PSR della Regione Puglia e per conoscenza al Proprietario/affittuario/ conduttore del fondo agricolo. Le segnalazioni di non conformità dovranno essere corredate da un verbale di controllo come previsto dal citato Decreto Ministeriale.

10) E' fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 15 giugno, di eseguire il ripristino e la ripulitura anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necro- massa, effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Le suddette attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione. Il proprietario/affittuario/ conduttore e comunque obbligato a comunicare gli interventi, agli Enti preposti, almeno 10 giorni prima dell'avvio dei lavori. Le suddette attività di prevenzione sono consentite fino al 15 giugno, sempre previa comunicazione di cui al punto precedente, anche nelle zone ricedenti nei siti "Rete Natura 2000", in quanto strettamente connesse entro 15 giugno, non sono assoggettate al procedimento preventivo di Valutazione di Incidenza ambientale.

11) I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche ( anche abitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, sono tenuti entro il 31 maggio 2019 a realizzare una fascia di protezione della larghezza di almeno metri 15 ( quindici), sgombrato di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento. I Proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazione mobili provviste di cisterne e motopompe opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere anche ai margini dei sopra citati insediamenti. Dovranno, inoltre predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.

12) Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono polveriere e depositi di materiali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità, entro il 31 maggio, dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione della larghezza di almeno metri quindici prive di residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, al fine di impedire l'innescare e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

13) Ai sensi della L.R. n. 18/2000, art. 16 e L.R. n. 7/2014 artt. 6 e 7 le Città Metropolitane, ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. L' Amministrazione Comunale nell'ambito del proprio territorio ove insistono complessi boscati, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei termini di cui all'art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all'art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all'art. 18 della legge regionale n. 7 del 10/03/2014 a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Servizio Protezione Civile regionale. L'Amministrazione comunicherà tempestivamente al Servizio Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per il 2019, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano comunale per la lotta agli incendi boschivi e di interfaccia. L'Amministrazione comunale dovrà concorrere alla campagna A.I.B. secondo uno schema operativo che coinvolge prioritariamente i mezzi a disposizione del proprio Comune, progressivamente quelli in dotazione all'amministrazione provinciale e successivamente le risorse strumentali del sistema regionale di lotta attiva agli incendi boschivi, coordinati dalla Sala Operativa Unificata Permanente della Regione (S.O.U.P.).

14) Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti al punto 2) della presente Ordinanza, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8 della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel

pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 ad un massimo di euro 10.329,14. Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previsti ai punti 6) e 7) della presente Ordinanza, si applica la sanzione prevista dall'art.11 della L.R. n. 15 del 12/05/1997 e s.m.i., nonché dalle altre disposizioni di legge vigente. Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall'art. 9) della presente Ordinanza si applicano le riduzioni/esclusioni applicate dall'Organismo pagatore AGEA ai sensi del D.M. 30125/2009 e s.m.i.. Ogni altra inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza, sarà punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000.

#### DISPONE

L'immediata esecuzione della presente ordinanza che verrà contestualmente pubblicata all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Poggiardo, e comunicata alla cittadinanza mediante affissione di manifesti.

Tutti gli organi di Polizia e gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente ordinanza e sulle altre leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi, nelle campagne e nelle aree urbanizzate, perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Chiunque avvista o sospetta il propagarsi di un incendio è obbligato a dare immediato avviso alle persone del luogo per lo spegnimento e al più vicino Comando del Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza al locale Comando Stazione Carabinieri, all'Istituto di Vigilanza e al Comando Polizia Municipale. I COMANDI sopra richiamati, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

La presente Ordinanza sarà trasmessa Al Prefetto della Provincia di Lecce, al Presidente della Provincia di Lecce, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, all'Ufficio di Protezione Civile della Regione, alla locale Stazione Carabinieri, al Comando Polizia Municipale.

Dalla Residenza Municipale, addì

#### DEMANDA

Al settore Affari Generali, all'Ufficio Tecnico e al Comando di Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, l'esatta esecuzione della presente Ordinanza

Dalla Residenza Municipale, addì 15 maggio 2019



IL SINDACO  
(Dott. Giuseppe Colafati)